



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0004932/U Data: 22/03/2017 11:21

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Politiche a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Campania" Reg. Gen. n. 423**

Ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D'Amelio, Antonietta Ciaramella, Carlo Iannace e Vincenza Amato.

Depositata in data 17 marzo 2017

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

22 MAR. 2017

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

17/3/2017  
Dot. J. J. L.M. No  
J. J.

Proposta di legge

**POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE RISTRETTE  
NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE CAMPANIA**

A firma del Consigliere Rosa D'Amelio

Rosa D'Amelio

Consigliere Maria Antonietta Ciaramella

Maria Antonietta Ciaramella

Luigi (E. IANNACE)

Vincenzo Amato

(V. AMATO)

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0004627/1 Data: 17/03/2017 11:06  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 423  
R

UD Assemblea  
17.3.17



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' LEG. VA

REG. GEN. N.

423

Relazione di accompagnamento

La condizione di vita dei cittadini detenuti nel nostro Paese è una realtà poco nota all'opinione pubblica; di carcere e di detenuti i mass-media informano solamente in caso di evasioni, rivolte e di vicende relative a detenuti eccellenti.

Le principali criticità di cui soffre la realtà carceraria sono legate al sovraffollamento, alla inadeguatezza delle strutture carcerarie ed alla carenza di personale addetto, in particolare educatori, medici, infermieri e amministrativi.

Sono presenti inoltre importanti emergenze sanitarie, legate alla presenza negli istituti penitenziari di un altissimo numero di detenuti tossicodipendenti, alcol dipendenti e con problematiche di tipo psichiatrico.

Ultimamente anche Il capo dello Stato ha evidenziato l'emergenza del sovrannumero dei detenuti nelle carceri, una "realtà che ci umilia in Europa" ha affermato "per non parlare poi dell'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile in qualsiasi Paese appena, appena civile".

Il problema del sovraffollamento, in particolare, determina una degradata qualità della vita, problemi sanitari e psicologici quando non psichiatrici (episodi autolesionistici e suicidi), nonché difficoltà nello svolgimento delle attività "trattamentali", incluse quelle che gli enti locali e i soggetti del terzo settore della Regione, da sempre presenti e attivi in carcere, organizzano e finanziano.

Il vissuto quotidiano, inoltre, sia dei reclusi che del personale a loro addetto sfugge in gran parte all'attenzione dei cittadini e degli eletti nelle istituzioni locali, regionali e nazionali, che pure sono tenuti a governare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, anche la "condizione" penitenziaria e post-penitenziaria.

La scarsa attenzione al fenomeno rende difficile il controllo del rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; né sembrano sufficienti, per quanto utili e significative, le sporadiche visite di parlamentari e consiglieri regionali consentite dalla legge.

Proprio partendo da tali considerazioni, ed in attuazione della Legge 328/2000, si è ritenuto opportuno riordinare e mettere a sistema i servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio

RDA



## Consiglio Regionale della Campania

regionale a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti.

Quindi, migliorare le condizioni di vita dei detenuti, sviluppare le opportunità di reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti, consolidare i percorsi rieducativi dei minorenni detenuti per ridurre il rischio di recidiva; tutelare le identità etniche, culturali e religiose dei detenuti, incentivare percorsi scolastici ai fini di garantire una loro continuità didattica, consentendone il completamento anche al termine dell'esecuzione della pena; garantire il mantenimento del rapporto affettivo detenuti genitori e figli minori e rispondere maggiormente ad esigenze particolari di alcune tipologie di detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza o fragilità fisiche e/o psichiche, e detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativi sono alcune delle tematiche che la proposta di legge ha voluto definire.

La proposta di legge, inoltre, colma una lacuna presente nell'ordinamento regionale e contemporaneamente integra alcuni interventi già presenti in atti o protocolli di intesa regionali firmati ma mai attuati.

L'idea di fondo, quindi, è quella di creare un sistema integrato regionale di interventi finalizzati alla tutela della dignità e al recupero delle qualità individuali delle persone adulte e minori entrate nel circuito penale garantendo ad esse i medesimi diritti delle persone in stato di libertà.

La natura dei problemi evidenziati richiede, per la loro soluzione, lo sforzo congiunto di tutti i livelli di competenza, da quello istituzionale statale e dell'amministrazione penitenziaria responsabile della soluzione delle criticità interne alle carceri, a quello della Regione e degli enti locali, ai quali competono la programmazione di interventi di politica sociale finalizzati agli interventi di reinclusione.

Il provvedimento, quindi, mira, nel rispetto delle reciproche competenze, a mettere a sistema tutte le iniziative attivate nel territorio regionale dalle istituzioni pubbliche (Regione, Amministrazione penitenziaria, Centro di giustizia minorile, enti locali, ASL, centri per l'impiego, sistema scolastico) e dagli organismi del terzo settore. Si tratta di creare un sistema di interventi fra loro coordinati che confluiscono all'interno della programmazione regionale, che pone al centro della politica il detenuto o l'ex detenuto e che ricomprendono l'ambito della salute, l'istruzione, l'orientamento professionale e le attività trattamentali.

RDA



*Consiglio Regionale della Campania*

Si prevede, inoltre, la istituzione di un tavolo di verifica, composto da tutti i soggetti, pubblici e non, che agiscono nell'ambito penitenziario, con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi della presente proposta di legge. Verrà convocato almeno tre volte l'anno e, eserciterà attività di monitoraggio sullo stato di attuazione della legge, l'organizzazione e promozione di conferenze sulla condizione penitenziaria, e avrà il compito di elaborare progetti, studio e ricerca sul fenomeno.

Un tavolo che ha l'ambizione di riuscire a far dialogare i vari soggetti istituzionali al fine di creare una sinergia comune ed incentivare e programmare attività ed azioni a favore dei detenuti.

La scarsa attenzione finora dimostrata alle problematiche del settore carcerario rende urgente l'approvazione di questo provvedimento.

Il testo si suddivide in 15 articoli

L'art. 1 definisce le finalità e l'oggetto della proposta di legge.

L'art. 2 modifica l'articolo 34 della legge 23 ottobre 2007, n. 11.

L'art. 3 indica gli interventi regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro

L'art. 4 definisce l'istituzione di un fondo per l'attivazione di servizi di prima accoglienza

L'art. 5 definisce le modalità di funzione del fondo per 'attivazione dei servizi di prima accoglienza

L'art. 6 contiene alcuni interventi specifici a favore dei figli dei detenuti

L'art. 7 indica gli interventi finalizzati alla tutela dei minori.

L'art. 8 promuove le misure alternative alla detenzione.

L'art. 9 istituisce il fondo di garanzia per la concessione di prestiti a giovani ex detenuti

L'art. 10 indica le c.d. attività trattamentali (sportive e culturali).

L'art. 11 istituisce il fondo di prima necessità per detenuti indigenti

L'art. 12 definisce il protocollo di intesa e l'attuazione delle proposte di legge

L'art. 13 definisce le funzioni del tavolo di verifica

L'art. 14 definisce le clausole valutative

L'art. 15 contiene le disposizioni finanziarie.

*ROA*



Consiglio Regionale della Campania

## Relazione Economica Finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2017, in € 600.000, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella Missione 12, Programma 04. Per gli anni successivi si provvede mediante stanziamento delle risorse sulla medesima Missione per le "Politiche a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Campania" per il cui finanziamento si provvederà con leggi di bilancio e non potrà essere inferiore a quello dell'anno in corso.

### Esercizio finanziario 2017

- Riduzione Missione 20, Programma 03
- Incremento Missione 12, Programma 04

Articolo 3	- Istruzione Formazione e lavoro	50.000 Euro
Articolo 5	- Fondo per l'Attivazione dei servizi	200.000 Euro
Articolo 6	- Interventi a favore dei detenuti	100.000 Euro
Articolo 9	- Fondo di garanzia microcredito	175.000 Euro
Articolo 11	- Fondo di prima necessità	100.000 Euro

Totale 600.00,00

*RBA*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La Regione Campania, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, delle norme nazionali ed europee in materia, e nei limiti della propria competenza, concorre a tutelare ed assicurare il rispetto dei diritti e della dignità delle persone presenti negli istituti penitenziari della regione Campania.
2. La Regione, promuove e sostiene gli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto delle competenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile e della magistratura di sorveglianza, con cui si coordina anche promuovendo gli opportuni atti di intesa, per realizzare il necessario raccordo con la programmazione degli istituti penitenziari.
3. La Regione, inoltre, esercita le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento con l'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, le ASL, gli enti locali territorialmente competenti, gli organismi del terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione e di reinserimento sociale a favore dei detenuti, dei soggetti sottoposti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti, al fine di garantire un sistema regionale integrato di interventi.
4. La Regione promuove la diffusione delle buone prassi, attiva procedure per favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti negli istituti di pena presenti sul territorio regionale ed estende a favore della popolazione detenuta le possibilità di intervento previste dalle leggi regionali vigenti.

RSA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Modifica articolo 34, legge 23 ottobre 2007, n. 11)

1. L'articolo 34, legge 23 ottobre 2007, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

(Le politiche per persone detenute, internate e prive della libertà personale)

1. La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati, promuove iniziative a favore della popolazione detenuta, internata e priva di libertà personale sulla base dei seguenti criteri:

- a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti per ridurre il rischio di recidiva;
- b) miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività lavorative intramurarie e formazione professionale al fine del reinserimento lavorativo;
- c) incentivazione dei percorsi scolastici per giovani detenuti ai fini di garantire una loro continuità didattica, consentendone il completamento anche al termine dell'esecuzione della pena;
- d) attivazione del servizio di mediazione socio – culturale – linguistico;
- e) mantenimento del rapporto affettivo detenuti genitori e figli minori;
- f) rispondere ad esigenze particolari di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza o fragilità fisiche e/o psichiche, e detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;
- g) rispetto della piena parità di trattamento in tema di assistenza sanitaria, tra individui liberi e individui detenuti, così come previsti dagli accordi dalla Conferenza Stato Regioni;
- h) potenziamento del sistema integrato di rete sociale al fine di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione;
- i) tutela delle identità etniche, culturali e religiose dei detenuti;
- l) miglioramento della qualità del trattamento intramurale, sostenendo attività culturali, motorie e sportive.”.

RDA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Istruzione, formazione e lavoro)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene iniziative per garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale da parte dei detenuti adulti e minori presenti negli istituti penitenziari della Regione, ed in collaborazione con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (PRAP), il Centro per la Giustizia Minorile (CGM) Campania, le Amministrazioni Provinciali, le Istituzioni Scolastiche Regionali, i Centri Territoriali Permanenti (CTP), le Università e gli Enti di Formazione, attiva:

- a) percorsi didattici;
- b) corsi di formazione professionali;
- c) corsi di orientamento o di apprendistato;
- d) corsi di lingua italiana per stranieri;
- e) corsi di informatica;
- f) stage e tirocini formativi presso aziende esterne;
- g) attività culturali e ricreativi;
- h) polo Universitario.

2. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alle Attività Produttive, d'intesa con il PRAP e CGM della Campania, al fine di favorire il reinserimento sociale degli ex detenuti e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, incentiva le imprese con il ricorso a tutte le agevolazioni previste dalle leggi comunitarie, statali e regionali quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali e fiscali.

3. La Giunta, con l'ausilio degli servizi per l'impiego presenti sul territorio sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento al lavoro propedeutiche all'impiego dei detenuti ed ex detenuti quali stage, tirocini, percorsi individualizzati.

*ROIA*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Attivazione di Servizi di prima Accoglienza)

1. La Regione, d'intesa con il PRAP, il CGM Campania e i Comuni, per la diffusione di servizi di mediazione socio-culturale-linguistico attraverso un sistema di relazioni che coinvolge le istituzioni, la comunità, le persone detenute e le loro famiglie, sostiene l'organizzazione di appositi servizi da attivare negli istituti penitenziari della Regione Campania.
2. Gli sportelli informativi di cui al comma 1, prevedono la presenza di mediatori culturali di varie lingue che svolgono i seguenti compiti:
  - a) prestare un servizio di prima accoglienza;
  - b) informare e istruire la popolazione detenuta sul tema dei diritti, dei doveri e delle garanzie previste dalla legge in materia di detenzione;
  - c) distribuire materiale informativo tradotto in più lingue per orientare i detenuti sulla modalità d'accesso ai servizi e sulle opportunità trattamentali offerte dall'istituto;
  - d) facilitare la circolazione delle informazioni sulle norme che regolano la vita detentiva quotidiana (l'ordinamento penitenziario, il regolamento interno di istituto, ordini e disposizioni di servizio);
  - e) fornire consulenza ai detenuti nella gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie, consolari e diplomatiche;
  - f) offrire assistenza e sostegno psicologico ai detenuti e alle loro famiglie al fine di ridurre e contenere i danni psicologici che la carcerazione spesso determina;
3. La Giunta, fatto salvo il necessario raccordo con l'amministrazione penitenziaria, nella realizzazione del sistema integrato di cui al presente articolo riconosce alle organizzazioni del terzo settore con specifica esperienza maturata nel settore, la progettazione e la gestione degli interventi di cui al comma 2.

RSA



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

**(Fondo per l'Attivazione dei servizi di prima Accoglienza)**

1. la Regione per le finalità di cui all'articolo 4, istituisce presso l'Assessorato alle politiche sociali, il Fondo regionale per l'Attivazione dei servizi di prima Accoglienza negli istituti penitenziari della Campania, di seguito denominato "Fasa".
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un regolamento con il quale disciplina i criteri di gestione del Fasa, i requisiti per l'accesso ai contributi e le loro modalità di erogazione.
3. Possono contribuire con donazioni alla quota del Fasa, enti pubblici e privati, imprese, Fondazioni ed Associazioni del terzo settore.

*C. R. A. C.*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

**(Interventi a favore dei figli dei detenuti)**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con il PRAP e il C.G.M. Campania, per favorire il benessere psicosociale dei figli minori dei detenuti e la continuità del legame affettivo tra genitori-detenuti e figli minori, sostiene la realizzazione di progetti a tal fine.

2. La Giunta Regionale si attiva a sostenere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione di micro asili nido presso gli istituti penitenziari femminili presenti sul territorio regionale e spazi attrezzati per il colloquio dei genitori- detenuti con i propri figli.

3. L'Assessore regionale alle Politiche sociali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Ministero della Giustizia, promuove la realizzazione sul territorio regionale di una struttura esterna protetta a custodia attenuata, per consentire alle madri, la cura e l'assistenza dei figli ed ai minori di poter usufruire di servizi educativi per la prima infanzia, servizi socio sanitari territoriali e percorsi scolastici.

4. La Regione e gli Enti Locali interessati mettono a disposizione, per il raggiungimento delle finalità del presente articolo, beni immobili di cui sono proprietari o di cui si ha la disponibilità, anche usufruendo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

*R. D'Amico*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**  
**(Tutela dei minori)**

1. La Regione, di intesa con il CGM Campania, ed in armonia con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 favorisce l'inserimento dei minori e giovani adulti, a gestione mista come previsto dal decreto legislativo 272/1989, nelle strutture di tipo comunitario anche mediante l'attivazione di percorsi individualizzati finalizzati al loro reinserimento sociale e lavorativo, per il sostegno socio-educativo, lo svolgimento di attività formative, di orientamento lavorativo, ricreativi, culturali e sportivo.
2. La Regione e gli Enti Locali mettono a disposizione, per il raggiungimento delle finalità del presente articolo, beni immobili di cui sono proprietari o di cui si ha la disponibilità, anche usufruendo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

R. DIA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Promozione delle misure alternative alla detenzione)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, potenzia il sistema integrato dei servizi e degli interventi di cui alla legge 328/2000 al fine di favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e della giustizia riparativa, promuove campagne di comunicazione istituzionale volte a sensibilizzare gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore al fine di sperimentare strutture idonee per consentire e facilitare l'adozione di misure alternative alla detenzione per detenuti privi di privata dimora.
2. La Regione, gli enti locali, gli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 11/2007, d'intesa con gli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e con gli organismi organizzazioni del terzo settore, realizzano specifici interventi di recupero sociale nei confronti di soggetti in esecuzione penale esterna e degli ospiti delle strutture di cui al comma 1, informando e coinvolgendo la comunità al fine di facilitare e sostenere i percorsi socio-riabilitativi attuati sul territorio.
3. La Regione e gli enti locali i mettono a disposizione, per il raggiungimento delle finalità del presente articolo, beni immobili di cui sono proprietari o di cui si ha la disponibilità, anche usufruendo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

RAA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Fondo di garanzia per la concessione di microcrediti ai giovani ex detenuti della regione Campania)

1. La Regione, compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa statale in materia penitenziaria, promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei giovani ex detenuti o a fine espiazione di pena, di età compresa tra diciotto e i trentasei anni, mediante forme di sostegno finanziario che consentono l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale attraverso progetti sperimentali diretti ad incentivare nuove professionalità e nuove attività imprenditoriali, ed al tale fine istituisce il "Fondo di garanzia per la concessione di microcrediti ai giovani ex detenuti" di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo ha l'obiettivo primario di sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di ex detenuti o a fine espiazione pena che, per condizioni soggettive e oggettive, non possono accedere ai tradizionali canali del credito.
3. Il Fondo costituisce l'opportunità per usufruire di una agevolazione di tipo finanziario e di un sostegno tecnico, necessario ad avviare una microimpresa nei settori produttivi, commerciali e dei servizi, che non si configurano come continuazione di imprese preesistenti.
4. L'azione ha come oggetto la concessione di una garanzia bancaria per favorire l'accesso al credito, al fine di sostenere l'erogazione di un contributo in conto interesse, nella misura del 100 per cento degli interessi passivi maturati, in relazione al prestito acceso.
5. Alle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, sono ammessi i giovani ex detenuti o a fine espiazione di pena, che abbiano compiuto la maggiore età e sono autorizzati all'esercizio di attività di impresa con sede legale in Campania.
6. Ai fini del presente articolo, considerata la tipologia dei beneficiari dell'azione e le condizioni di concessione previste (tasso zero), il microcredito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento "de minimis" (CE) n.1998/2006. Ai sensi di tale Regolamento e di tale avviso si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) l'intero importo erogato.
7. L'impresa destinataria del prestito può richiedere a titolo completamente gratuito un servizio di supporto ed assistenza, che ha lo scopo di affiancare il singolo soggetto nella costituzione della propria iniziativa imprenditoriale o nell'avvio del progetto richiesto, al fine di migliorare la sostenibilità dell'iniziativa finanziata.
8. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un regolamento di attuazione, sentita la Commissione Consiliare competente in materia, per definire:
  - a) le attività e le funzioni connesse all'istituzione del fondo medesimo;
  - b) le modalità per la concessione del prestito;
  - c) i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al prestito e la loro restituzione;
  - d) le tipologie di operazioni di concessione del prestito in relazione alle quali può operare la garanzia del fondo;
  - e) i requisiti per l'accesso al beneficio e le modalità per la richiesta;
  - f) i criteri per il recupero del prestito e la loro restituzione al fondo;
  - g) il limite delle garanzie prestate dalla Regione Campania e quanto altro non specificato nel presente articolo.
- 9) Le modalità per la concessione dei prestiti sono regolate da apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione regionale e gli istituti di credito.

*RAN*



*Consiglio Regionale della Campania*

- 10) Possono contribuire con donazioni alla quota del Fondo, enti pubblici e privati, imprese, fondazioni ed associazioni del terzo settore.
- 11) L'Assessore regionale alle attività produttive invia annualmente all'Assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

*ROIA*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 10**  
**(Interventi sportivi e culturali)**

1. La Regione, in collaborazione con il Comitato regionale del CONI e con le associazioni sportive locali, al fine di favorire l'esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, promuove lo svolgimento di attività sportive da parte dei detenuti, attraverso la creazione e riqualificazione di spazi adeguati all'interno degli istituti penitenziari e la dotazione di idonee attrezzature.
2. La Regione, gli enti locali territorialmente competenti, gli operatori del terzo settore e le associazioni culturali regionali, di intesa con il PRAP e con il CGM della Campania, concorrono a promuovere attività culturali negli istituti penitenziari, favorendo, in particolare, la realizzazione di laboratori culturali e musicali anche al fine di creare per i detenuti opportunità lavorative di carattere individuale o collettivo.
3. La Regione, di concerto con le Università, favorisce la realizzazione presso gli istituti penitenziari di nuove biblioteche e l'ampliamento dell'offerta di quelle già esistenti anche attraverso una selezione di libri e riviste che sia rappresentativa del pluralismo culturale e religioso presente nell'attuale popolazione carceraria.
4. Gli Assessorati competenti allo Sport, Spettacolo e Cultura, provvedono con appositi deliberazioni, a destinare una quota parte della programmazione regionale di promozione sportiva e culturale alla realizzazione di interventi a favore di attività all'interno degli istituti penitenziari.

RDA



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 11**

**(Fondo di prima necessità)**

1. Presso l'Assessorato regionale alle Politiche sociali è istituito un apposito fondo a favore di detenuti indigenti, tale fondo è denominato: Fondo di prima necessità. L'iniziativa intende rispondere all'esigenze avvertita dalle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale che sono sprovviste del minimo necessario.
2. Il fondo consiste nel dotare i detenuti presenti sul territorio regionale, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate o di particolare indigenza, di un corredo di materiali di prima necessità per l'igiene personale e un budget per garantire la corrispondenza con i propri familiari.
3. La Giunta regionale, salvo il necessario raccordo con l'amministrazione penitenziaria, riconosce alle organizzazioni del terzo settore con specifica esperienza maturata nel settore, la progettazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo.
4. La Giunta, su proposta dell'Assessorato alle Politiche Sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente in materia, con il quale disciplina i criteri di gestione del "Fondo di prima necessità", e le modalità applicative dello stesso.
5. Possono contribuire con donazioni alla quota del "Fondo di prima necessità", enti pubblici e privati, imprese, fondazioni ed associazioni del terzo settore.

*RDA*



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 12

(Protocollo di intesa ed attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) si attiva a stipulare un apposito protocollo di intesa con il PRAP e la Giustizia Minorile al fine di conseguire le finalità previste dalla presente legge. I progetti convenuti nel Protocollo di intesa, possono essere gestiti singolarmente o sinergicamente dalle parti firmatarie;
  - b) integra il piano sociale regionale e il piano formativo triennale con le attuazioni degli interventi e degli obiettivi della presente legge;
  - c) sostiene le finalità della presente legge nell'attuazione della pianificazione regionale in materia sanitaria, sociale, politiche del lavoro, istruzione, formazione, cultura e sport.

RAA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13  
(Tavolo di Verifica)

1. E' istituito presso la sede della Presidenza della Giunta regionale, il tavolo permanente di verifica.
2. Il tavolo programma e coordina tutte le iniziative previste dalla presente legge, delegando il Garante alla verifica.
3. Sono membri del tavolo di verifica:
  - a) l'Assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato che lo presiede;
  - b) l'Assessore regionale alle politiche del lavoro o suo delegato;
  - c) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
  - d) il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
  - e) il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria o suo delegato;
  - f) un rappresentante del Centro per la giustizia minorile;
  - g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
  - h) un rappresentante dall'Ance;
  - i) un rappresentante del mondo accademico universitario;
  - l) un rappresentante dei centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione
  - m) i coordinatori degli Ambiti territoriali sociali dove insistono gli istituti penitenziari;
  - n) un esperto nel settore degli interventi di cui alla presente legge, nominato dalla Giunta regionale.
4. Sono invitati a partecipare alle sedute, i dirigenti regionali in servizio presso i settori competenti in materia di politiche sociali, salute, istruzione e lavoro, cultura e sport.
5. Il tavolo è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata pari a quella della legislatura. La partecipazione alle sedute è gratuita e il tavolo è convocato almeno tre volte l'anno.
6. Il Tavolo di verifica, oltre a quanto indicato al comma 2:
  - a) esercita attività di monitoraggio sull'attuazione della presente legge e presenta alla Giunta e all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della presente legge;
  - b) promuove, nel corso della legislatura regionale, l'organizzazione di una conferenza sulla condizione penitenziaria, post-penitenziaria e sulle attività promosse a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale nel territorio regionale;
  - c) propone alla Giunta regionale progetti di studio e di ricerca nel settore;
  - d) svolge studi, ricerche e consulenze fornendo le opportune documentazioni.

RDA



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14  
(Clausole Valutative)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle relazioni trasmesse dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e dal tavolo tecnico di cui all'articolo 13, riferisce annualmente al Consiglio regionale, sull'attuazione della legge, sullo stato delle iniziative e sui risultati ottenuti.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta una relazione nella quale in modo documentato si illustra l'analisi di impatto della presente legge e che contiene:

- a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi sul territorio regionale e risultati qualitativi raggiunti;
- b) lo stato delle infrastrutture carcerarie presenti sul territorio;
- c) i dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più frequenti e più gravi;
- d) il monitoraggio dei servizi di prima accoglienza;
- e) il monitoraggio degli interventi a favore del rapporto affettivo detenuti genitori e figli minori;
- f) l'elenco delle iniziative attivate, l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
- g) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
- h) gli interventi realizzati nel campo della sanità penitenziaria;
- i) le misure attuate nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
- l) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie.

RDA



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 15**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a complessivi euro 600.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con le risorse dalla Missione 20, Programma 03 dello stato di previsione della spesa di Bilancio.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con la legge di bilancio mediante stanziamento delle risorse sulla Missione 12, Programma 04.

*RAA*



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 16  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

Rosa D'Amelio